

ACCORDO INTEGRATIVO
TRA
LA SOCIETA DI SERVIZI VALLE D'AOSTA
E
OO.SS.
PER
LA GESTIONE DELL'ISTITUTO DEL PART TIME
PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON IL PROFILO DI
OPERATORE DI SOSTEGNO
ASSISTENTE SOCIALE
OPERATORE SOCIO SANITARIO
CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI AGIDAE

Il presente accordo integrativo ha durata per il periodo decorrente dall'11 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o fax o pec, almeno tre mesi prima della scadenza.

Per la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.:

PRESIDENTE - Michel Luboz

CONSULENTE - Matteo Fratini

Per le Organizzazioni sindacali:


CISL f.p. - Barbara Abram

SAVT f.p. - Claudio Albertinelli

- Mauro Cretier

UIL Ramira Bizzotto

FP- CGIL Carmela Macheda



RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE OPERATORI DI SOSTEGNO

1- Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale verticale e indeterminato almeno con orario a 36 ore settimanali nei periodi lavorativi può avanzare istanza di riduzione della propria prestazione lavorativa nei mesi in cui presta effettivamente attività, consapevole che l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà un consequenziale riproporzionamento della retribuzione in godimento.

2- Le richieste possono essere formulate secondo le seguenti previsioni:

- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale con una prestazione di 30 ore settimanali per il periodo oggetto di attività lavorativa;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale con una prestazione di 25 ore settimanali per il periodo oggetto di attività lavorativa;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale con una prestazione di 20 ore settimanali per il periodo oggetto di attività lavorativa;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale con una prestazione di ~~15~~ ¹⁸ ore settimanali.

3- La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su istanza dei lavoratori sarà concessa nel limite massimo del 10% del personale in organico a tempo indeterminato, inteso come FTE, nello specifico profilo con arrotondamento all'unità superiore della frazione percentuale che ne consegue. Laddove le istanze siano superiori alla percentuale del 10% la Società darà applicazione al comma 8 e, comunque, le istanze pervenute correttamente saranno soddisfatte nei limiti del 10% in base alla graduatoria definita al comma 8.

4 - La Società avrà comunque la facoltà di richiedere, per esigenze organizzative, variazioni di orario ai singoli dipendenti.

5 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale può essere presentata una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di consentire la trasformazione del rapporto, qualora vi sia la disponibilità di posti, con decorrenza dal 1 settembre dello stesso anno.

La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo della Società, alla data di spedizione tramite Raccomandata a mano, A.R. o tramite inoltro via email pec:

societaserviziadaspa@tinmail.it

Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio personale, dovranno essere indicati, pena la decadenza:

l'entità oraria del tempo parziale richiesto, secondo le percentuali indicate nel precedente art.2; l'articolazione proposta dell'orario di lavoro; le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza; l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

Solo per l'anno 2015 verranno valutate le domande a tempo determinato presentate entro il 20 agosto 2015.

6 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale è vincolante e potrà essere revocabile esclusivamente entro il 30 giugno tramite raccomandata a mano o pec all'indirizzo

societaserviziadaspa@tinmail.it

7- Le domande possono essere avanzate per il periodo previsto dal contratto di servizio oppure a tempo indeterminato.

8- Il 40% dei posti disponibili è riservato alle istanze a tempo indeterminato. Laddove detta percentuale non sia interamente utilizzata, i posti ad essa riservati saranno destinati a soddisfare eventuali istanze a tempo determinato escluse.

9 - Nel caso in cui le richieste siano superiori al 10% la Società potrà concedere il rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le seguenti priorità a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza:

- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap grave;
- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap semplice;
- genitore con figli minorenni con disabilità certificata;
- assistenza di un soggetto componente il nucleo familiare del lavoro con handicap legge 104/92 e/o patologia oncologica;
- assistenza figli minori di 3 anni;
- lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
- particolare situazioni familiari e/o personali debitamente documentati;
- assistenza figli minori;
- anzianità anagrafica privilegiando il lavoratore più anziano;

10 - La richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro potrà subire per ragioni organizzative una modifica della prestazione da rendere in aumento o diminuzione fino a raggiungere le percentuali previste dal secondo comma del presente accordo. Sarà facoltà della Società variare le sedi di lavoro dell'istante. In conseguenza di tali modifiche, di sedi e di orario, il lavoratore avrà la facoltà di recedere dall'istanza presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa trasformabile a tempo parziale, laddove la modifica imposta rispetto alla richiesta non sia reputata sostenibile dallo stesso.

11 - Le istanze non accolte decadranno automaticamente.



**RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ASSISTENTI SOCIALI e OPERATORI SOCIO SANITARI**

1 - Il dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato può avanzare istanza di trasformazione della propria prestazione lavorativa a tempo parziale, consapevole che l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà un consequenziale riproporzionamento della retribuzione in godimento.

2 - Le richieste possono essere formulate secondo le seguenti previsioni:

- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 50% corrispondente ad una prestazione di 19 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 52,63% corrispondente ad una prestazione di 20 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 65,78% corrispondente ad una prestazione di 25 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 78,94% corrispondente ad una prestazione di 30 ore settimanali.

3 - La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su istanza dei lavoratori sarà concessa nel limite massimo del 10% del personale in organico a tempo indeterminato, inteso come FTE, nello specifico profilo con arrotondamento all'unità superiore della frazione percentuale che ne consegue. Laddove le istanze siano superiori alla percentuale del 10% la Società darà applicazione al comma 8 e, comunque, le istanze pervenute correttamente saranno soddisfatte nei limiti del 10% in base alla graduatoria definita al comma 8.

4 - La Società avrà comunque la facoltà di richiedere, per esigenze organizzative, variazioni di orario ai singoli dipendenti.

5 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale può essere presentata una volta l'anno, entro il 28 febbraio, al fine di consentire la trasformazione del rapporto, qualora vi sia la disponibilità di posti, con decorrenza dal 1 giugno per le assistenti sociali e dal 1 maggio per le oss.

La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo della Società, alla data di spedizione tramite Raccomandata a mano o A/R o tramite inoltro via email pec:

societaservizi@dispa.legalmail.it

Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio personale, dovranno essere indicati, pena la decadenza:

l'entità oraria del tempo parziale richiesto, secondo le percentuali indicate nel precedente comma 2; l'articolazione proposta dell'orario di lavoro; le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza; l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

6 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale è vincolante e potrà essere revocata esclusivamente entro il 28 febbraio dello stesso anno tramite raccomandata a mano o pec all'indirizzo societaservizi@dispa.legalmail.it

7 - Le domande possono essere avanzate per il periodo temporale previsto dal contratto di servizio oppure a tempo indeterminato.

8 - Il 40% dei posti disponibili è riservato alle istanze a tempo indeterminato. Laddove detta percentuale non sia interamente utilizzata, i posti ad essa riservati saranno destinati a soddisfare eventuali istanze a tempo determinato escluse.

9 - Nel caso in cui le richieste siano superiori al 10% la Società potrà concedere il rapporto di lavoro a tempo



parziale secondo le seguenti priorità a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza:

- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap grave;
- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap semplice;
- genitore con figli minorenni con disabilità certificata;
- assistenza di un soggetto componente il nucleo familiare del lavoro con handicap legge 104/92 e/o patologia oncologica;
- assistenza figli minori di 3 anni;
- lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
- particolare situazioni familiari e/o personali debitamente documentati;
- assistenza figli minori;
- anzianità anagrafica privilegiando il lavoratore più anziano;

10 - La richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro potrà subire per ragioni organizzative una modifica della prestazione da rendere in aumento o diminuzione fino a raggiungere le percentuali previste dal secondo comma del presente accordo. Sarà facoltà della Società variare le sedi di lavoro dell'istante. In conseguenza di tali modifiche, di sedi e di orario, il lavoratore avrà la facoltà di recedere dall'istanza presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa trasformabile a tempo parziale, laddove la modifica imposta rispetto alla richiesta non sia reputata sostenibile dallo stesso.

11 - Le istanze non accolte decadranno automaticamente.

